



**Procura della Repubblica
di Varese**



**Ordine degli Avvocati
di Varese**

Varese vs Violenza

**INFORMAZIONI
ALLE VITTIME DI VIOLENZA
DI GENERE E DOMESTICA**



“L’attuazione dei diritti negati passa attraverso il processo”

(Raccomandazione 1121 adottata dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 1 febbraio 1990).

“In effetti, il processo penale consente di accertare i fatti, le responsabilità. Attraverso il processo penale, attraverso il riconoscimento dei ruoli vittima - colpevole, la vittima può riprendere il controllo della propria vita”

Daniela Borgonovo, Procuratore della Repubblica di Varese

“Però solo la conoscenza dei propri diritti consente scelte consapevoli”

Elisabetta Brusa, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese

“E il processo penale non deve trasformarsi in un trauma ulteriore da aggiungere alle conseguenze del reato. Deve essere un processo facile per le vittime”

Silvia Nanni, Ispettore della Polizia di Stato della Questura di Varese

Questo opuscolo è frutto di una iniziativa congiunta della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese ed ha lo scopo di fornire informazioni a tutte le persone che sono vittime di violenza e sopraffazione nell'ambito della propria famiglia, della propria comunità o per ragioni di genere.

Nel testo sono contenute indicazioni utili sul procedimento penale, sui diritti, le facoltà e gli strumenti a disposizione delle vittime e viene illustrato il percorso che queste persone possono seguire per proteggere la propria vita e la propria incolumità, recuperare serenità e riconquistare appieno il proprio equilibrio e la propria dignità.

Lungo questo percorso la vittima troverà il sostegno e l'appoggio di personale specializzato, tra magistrati, avvocati, sanitari, psicologi, nelle Forze di polizia e, quando necessario, presso i Servizi Sociali e i Centri anti violenza.

Il nostro augurio è che nessuno si senta più solo e disorientato nell'affrontare questa fase della vita.

*Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Elisabetta Brusa*

*Il Procuratore della Repubblica
D.ssa Daniela Borgonovo*

COSA È VIOLENZA?

Proviamo a definire che cosa s'intende quando si parla di violenza di genere e domestica.

“Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere» (Direttiva 2012/29/EU). In particolare, è violenza di genere ogni forma di violenza agita dagli uomini contro le donne in cui l'essere donna costituisce un elemento fondamentale della relazione violenta.

La violenza contro le donne è espressamente riconosciuta dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 come una violazione dei diritti fondamentali della donna e comprende qualsiasi atto che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica (minacce, percosse, coercizioni, privazioni arbitrarie della libertà, stupri, omicidi).

La Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e uno dei principali ostacoli al conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile.

La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo ricomprende nella violenza di genere la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati e la mutilazione genitale femminile. La Direttiva prevede per le donne vittime della violenza di genere e per i loro figli specifiche forme di assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, ed in ragione delle intimidazioni e di ritorsioni potenzialmente connesse a tale violenza.

Violenza sessuale

La violenza sessuale comprende ogni atto sessuale¹, attivo o passivo, che la vittima viene costretta o indotta a subire o compiere **contro la sua volontà**, prescindendo dal suo consenso.

Con il verbo costringere si intende con l'uso della forza, con minacce, con abuso di autorità. Con il verbo indurre si intende abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto o traendo la vittima in inganno sostituendosi ad altra persona.

La violenza sessuale è un reato **procedibile a querela**. Ciò vuol dire che può essere punito solo se la vittima lo chiede espressamente. Il termine per la querela è di **dodici mesi**.

Attenzione! Il reato è tuttavia **procedibile d'ufficio**, cioè viene punito indipendentemente dalla volontà della vittima:

- quando si tratta di violenza di gruppo, commessa da più persone riunite
- quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (ad esempio quando la violenza è commessa contestualmente ad un sequestro di persona, con lesioni inferte con armi, in un contesto familiare maltrattante)
- quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni

Se la vittima è minorenni?

Costringere o indurre un **minore** degli anni diciotto a compiere o subire atti sessuali contro la sua volontà è **sempre** un reato **procedibile d'ufficio**.

È reato anche compiere atti sessuali con il consenso del minore

- che non ha compiuto gli anni quattordici
- che non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza

¹ Rientra nella nozione di atto sessuale qualunque atto, anche fugace ed estemporaneo, che coinvolge la corporeità sessuale della persona offesa e che, secondo il senso comune, esprime l'impulso sessuale di un soggetto con invasione della sfera sessuale di un altro.

Violenza domestica

Il reato di **maltrattamenti** è un reato abituale, che comprende una serie di condotte violente e umilianti reiterate nel tempo contro una persona della famiglia o comunque convivente o legata al suo aggressore da una relazione, così da determinare uno stato di mortificazione e subordinazione della vittima, un regime di vita vessatorio. È opportuno ribadire che la “famiglia” non è qui soltanto il nucleo tradizionale fondato sul matrimonio, o sulla convivenza tra persone con un legame simile, ma può essere costituita da qualunque aggregazione stabile di persone (perfino una comunità di lavoro), se al suo interno si manifestano rapporti di sopraffazione nell’ambito di forti legami di consuetudine. I maltrattamenti, per altro, non colpiscono solo le donne ma anche altri soggetti (ad esempio bambini ed anziani, rientranti nelle c.d. fasce deboli della popolazione) o comunque persone in stato di particolare fragilità².

In questa categoria rientrano le **violenze fisiche e sessuali** ripetute, la **violenza psicologica** (quando vengono posti in essere comportamenti quali non ascoltare, minacciare, disprezzare, intimorire, colpevolizzare, offendere, controllare, isolare, privare), la **violenza economica**, quando il denaro viene usato per sottomettere, rendendo la vittima economicamente dipendente³.

La **violenza assistita** è quella che subisce un bambino costretto ad assistere ad episodi di violenza domestica. Per un bambino essere testimone della violenza, soprattutto della violenza esercitata sulla madre, è un’esperienza devastante. I minori che assistono alla violenza sono bambini traumatizzati, con un futuro a rischio.

Il reato è **procedibile d’ufficio**.

² Direttiva 2012/29/EU “La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno” (considerando 18).

³ Il delitto di maltrattamenti non deve essere confuso con il conflitto familiare, la lite domestica. La differenza tra conflitto e violenza risiede nelle dinamiche della relazione tra autore e vittima, nella disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica). Il maltrattamento sussiste quando v’è tra le parti un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro, mentre nel conflitto familiare le parti sono in posizione paritaria e simmetrica.

Atti persecutori

Il reato di **stalking** indica una serie di condotte persecutorie nei confronti della vittima (ad esempio quando non si accetta la rottura di un rapporto di coppia) tali da determinare un perdurante stato d'ansia o di timore per l'incolumità propria e dei propri cari, o comunque da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Comprende atti di violenza e di molestia reiterati nel tempo (minacce, percosse, invettive scritte e verbali, aggressioni, pedinamenti, intrusioni nella vita privata).

Il reato è **procedibile a querela**. Il termine per la querela è di **sei mesi**.

Attenzione! Il reato è tuttavia **procedibile d'ufficio**:

- quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (ad esempio con un sequestro di persona o con lesioni inferte con armi)
- quando è commesso nei confronti di un minore
- quando è commesso nei confronti di una persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992.

La vittima di *stalking* può, senza procedere a denuncia penale, rivolgersi al Questore e chiedere l'**ammonimento** del colpevole, per dissuaderlo dal compiere ulteriori atti persecutori.

Altri reati previsti dalla legge n. 69 del 2019 cd. Codice Rosso

La Legge n. 69/19 comprende nel catalogo dei reati a cui si applica anche:

- il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. **revenge porn**, punibile a querela di parte, termine sei mesi.
- il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante **lesioni permanenti al viso**, procedibile di ufficio.
- il reato di **costrizione o induzione al matrimonio**, procedibile di ufficio.
- il reato di **lesioni personali** aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, punibile a querela se la malattia che ne è derivata ha una durata inferiore a venti giorni.

PERCHE' DENUNCIARE?

È del tutto comprensibile che la scelta di denunciare, soprattutto quando la relazione è ancora in corso, costituisca una decisione difficile.

Quando, tuttavia, i fatti sono gravi o la situazione è insostenibile, la vittima deve sapere che denunciare e rivolgersi all'Autorità giudiziaria può essere l'unico percorso per riprendere il controllo della propria vita⁴. Solo nel processo penale possono essere accertati i fatti, impedita la reiterazione del reato, spezzata la spirale di violenza attraverso il riconoscimento del diritto violato. Sono possibili, inoltre, l'allontanamento e la punizione del colpevole e, soprattutto, la definizione dei ruoli vittima-colpevole. Solo il processo penale può ristabilire l'equilibrio compromesso dal fatto di reato e restituire alla vittima quella consapevolezza di sé che le permetterà di elaborare il trauma e di ritrovare dignità, fiducia, rispetto.

Naturalmente il processo penale è uno strumento delicatissimo, perché le giuste garanzie per gli imputati comportano una serie di passaggi e adempimenti che le vittime possono vivere (e spesso vivono) dolorosamente, con sentimenti di timore, vergogna o pudore, e spesso con lo sconvolgimento dei propri punti di riferimento familiare. Vittime che sono emotivamente coinvolte, che si sentono in qualche modo colpevoli del fatto stesso di essere vittime di violenza, che si trovano a raccontare fatti che, per altro verso, stanno tentando di dimenticare, con la paura di ritorsioni.

I Magistrati e le Forze di polizia fanno di tutto per evitare questo fenomeno (detto di "vittimizzazione secondaria"), riconoscendo alla persona offesa quel diritto alla protezione cui si ispirano tutte le Convenzioni internazionali degli ultimi anni⁵, offrendo un'adeguata tutela e indagando efficacemente con assoluta priorità, così da facilitare l'accertamento dei fatti sulla base di elementi

⁴ Le sollecitazioni dell'Europa sono nel senso della procedibilità di ufficio per tutti i reati, anche di violenza sessuale (così l'art. 55 Convenzione di Istanbul "*Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati ... e ... violenza sessuale ... della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia*").

⁵ Direttiva 2012/29/EU "È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni — da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale — svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità." (considerando 53).

aggiunti alla testimonianza della vittima e da rendere il processo meno faticoso per la persona offesa. In questo modo, il processo penale tende a perdere la sua connotazione traumatica per chi ha subito la violenza (connotazione tanto più drammatica se il giudizio deve chiudersi con l'assoluzione, come avviene quando la prova d'accusa risulta insufficiente), e può anzi assumere una vera e propria funzione riparatoria, divenendo passaggio essenziale d'un percorso di rielaborazione della violenza subita.

Certo, la denuncia, per quanto frutto di una scelta difficile e faticosa, non chiude il processo, anzi lo apre. Di questo occorre essere consapevoli, ed è inutile quindi attendersi che la denuncia risolva immediatamente tutti i problemi.

Il processo penale è complesso, come già si è detto e conviene ribadire. È fatto di tempi e di regole che devono essere rispettate, nell'interesse di tutti: regole di raccolta e poi di valutazione della prova, giuste garanzie per gli imputati. Non si può applicare una misura coercitiva senza esigenze cautelari e senza gravi indizi - che non sempre è possibile raccogliere immediatamente - così come non si può condannare una persona se non è provata la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Al tempo stesso, va ribadito anche che il processo penale, nei casi più gravi, è indispensabile per fermare la violenza, perché nel suo ambito possono essere esercitati i più penetranti strumenti di indagine e, se occorre, di coercizione, e perché lo stesso accertamento dei fatti spesso determina il superamento del trauma e la cessazione della violenza. Del resto, la vittima non resta sola in quel percorso, perché esiste una rete di assistenza e di tutela, chiamata ad operare prima, durante, dopo e finanche al di fuori del processo innescato dalla denuncia⁶.

Il reato di violenza coinvolge infatti più Istituzioni e più piani di intervento per l'accertamento dei fatti e la protezione delle vittime (Procura della Repubblica, Forze di polizia, Strutture sanitarie, Servizi Sociali, Centri Antiviolenza).

⁶ Direttiva 2012/29/EU «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale [...]» (considerando 37).

Tutte queste Istituzioni si devono assumere, con un'azione sinergica e concertata, la responsabilità di una risposta seria ed efficace, per garantire libertà e serenità nelle relazioni sociali e familiari, perché la violenza genera violenza, perché i bambini vittime di violenza o che assistono alle violenze in ambito familiare saranno la società di domani.

È particolarmente importante che la risposta istituzionale sia pronta, coordinata ed altamente professionale, perché ogni ritardo, ogni indebita omissione ed ogni attività difforme dai protocolli più accreditati possono danneggiare irreparabilmente le indagini e lasciare la vittima del tutto priva di protezione. Le Istituzioni interessate da un fatto di violenza, chiamate ad una risposta istituzionale (assistenti sociali, operatori dei Centri antiviolenza, psicologi, medici, avvocati, poliziotti, magistrati) non devono muoversi in un'ottica esclusiva di ruolo, perché, così facendo, mortificano le vittime e la loro aspettativa di giustizia, aumentando perfino la loro esposizione a rischio.

Da alcuni anni, le Istituzioni che operano nel territorio di Varese sono impegnate in un quotidiano confronto, una costante collaborazione, una formazione integrata per imparare un linguaggio comune, acquisire competenze, creare sinergia e condivisione, individuare procedure collaudate, perseguendo un'irrinunciabile specializzazione, indispensabile per realizzare una **rete di assistenza e di tutela** per le vittime di violenza di genere e domestica⁷.

In tale prospettiva, sono state realizzate molte iniziative concrete per offrire alle vittime una risposta tempestiva ed efficace.

La Procura della Repubblica di Varese ha costituito, nel 2016, un gruppo di **Magistrati specializzati** nella trattazione dei reati di violenza sessuale, abuso all'infanzia e maltrattamento, ed ha istituito un 'Ufficio contro la violenza' per assicurare un immediato intervento nei casi di urgenza e una diretta collaborazione con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio.

⁷ Le Convenzioni internazionali, le Direttive europee e la giurisprudenza delle Corti Europee hanno ripetutamente invitato gli Stati membri ad adoperarsi per una più stretta collaborazione tra l'autorità giudiziaria, i servizi di polizia, gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali e le associazioni di volontariato attive sul territorio e ad assicurare alle vittime di questi reati l'accesso a "specifici servizi di assistenza specialistica riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale".

È stata realizzata in Tribunale **un'aula dedicata alle audizioni protette di vittime vulnerabili e agli incidenti probatori**, con ingressi separati e raggiungibili con percorsi che evitano contatti diretti tra vittima e accusato, per assumere le prove dei reati di violenza di genere e domestica in condizioni di dignità e sicurezza per le vittime, con strumenti tecnologici avanzati.

L'Ordine degli Avvocati di Varese e la Procura della Repubblica hanno realizzato nel 2017, all'interno del Palazzo di Giustizia, uno spazio di ascolto denominato "**Sportello per le vittime**", riservato e gratuito, con avvocati di specifica formazione ed esperienza⁸, per fornire informazioni concrete alle vittime sui loro diritti e sugli strumenti a disposizione, per consentire decisioni consapevoli e accompagnare, ove richiesto, verso la denuncia penale e verso i servizi territoriali deputati alla presa in carico a livello sanitario o sociale. Lo Sportello è ora attivo presso la Casa della nutrice.

Sono stati realizzati numerosi **incontri di formazione** e confronto con le **Forze di polizia** per formare operatori specializzati nella raccolta di elementi di riscontro perché solo un serio lavoro investigativo può consentire interventi cautelari solidissimi a protezione delle vittime e sentenze di condanna in tempi brevi, con **psicologi e neuropsichiatri**, per formare consulenti e ausiliari del P.M. specializzati, anche nell'audizione dei minori e delle persone particolarmente vulnerabili, per l'importanza che rivestono, nel processo penale, le dichiarazioni della vittima, spesso unica testimone del fatto denunciato, con i **Servizi Sociali** e con il personale dei **Centri Antiviolenza**, che svolgono un ruolo essenziale sul territorio, assicurando una mediazione tra situazioni di disagio, anche penalmente rilevanti, e le Autorità chiamate ad intervenire, con il **personale della scuola e della sanità**, per individuare prassi per una collaborazione concreta per la protezione delle vittime, con particolare riferimento alla segnalazione del reato all'Autorità Giudiziaria.

⁸ Iscritti all'Albo speciale di Regione Lombardia degli Avvocati esperti in materia di violenza sulle donne.

All'interno di **tutti i Pronto Soccorso degli Ospedali** del territorio dell'ASST dei Sette Laghi⁹, a partire dal 2018, è stato avviato il "Percorso per le donne che subiscono violenza"¹⁰ per fornire alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori, un intervento adeguato e integrato e garantire una tempestiva presa in carico, dal *triage* fino all'accompagnamento alla denuncia e ai servizi pubblici e privati dedicati, presenti sul territorio, al fine di elaborare un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.

Nell'ottica di rendere ancora più efficiente l'intervento volto ad assicurare adeguata assistenza, protezione e messa in sicurezza delle vittime di violenza, l'ASST dei Sette Laghi e la Procura della Repubblica di Varese hanno sottoscritto, nel giugno 2021, un ulteriore protocollo per la realizzazione di un **centro di servizi multidisciplinare denominato "Casa della nutrice - Centro per l'assistenza e la protezione delle vittime di violenza di genere e domestica Un luogo - una rete"**, sito in un edificio di fronte all'ingresso dell'Ospedale Filippo Del Ponte di Varese.

La Casa della nutrice, operativamente avviata il 1 dicembre 2021 e collegata ai Pronto Soccorso di ASST dei Sette Laghi, **concentra in un unico luogo** di accoglienza e gestione l'intervento di tutte le Istituzioni interessate da un fatto di violenza di genere o domestica (magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria, avvocati, medici di Pronto Soccorso, psicologi, assistenti sociali, operatori dei Centri antiviolenza), con l'obiettivo di offrire alle vittime una risposta tempestiva ed efficace per porre fine alla violenza nel tempo più breve e con la minor sofferenza possibile, affrontando il fenomeno della violenza in un modo diverso, attraverso un'azione congiunta di tutte le istituzioni.

⁹ Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese, Punto di Primo Intervento Ginecologico e Ostetrico dell'Ospedale Filippo Del Ponte di Varese, Pronto Soccorso pediatrico dell'Ospedale Filippo Del Ponte di Varese, Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittiglio, Pronto Soccorso dell'Ospedale di Luino, Pronto Soccorso dell'Ospedale di Angera, Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate.

¹⁰ Percorso previsto dalle "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere che abbiano al loro interno un Pronto Soccorso" approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 in esecuzione di quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2018.

Hanno infatti aderito al Progetto Casa della nutrice, e sottoscritto il Protocollo operativo, **tutte le Istituzioni** preposte all'assistenza, alla prevenzione, alla repressione del territorio di Varese:

- la **Procura della Repubblica**
- **l'Azienda Sociosanitaria dei Sette Laghi con tutti i Pronto Soccorso** del territorio
- la **Questura** di Varese
- il Comando Provinciale **Carabinieri** di Varese
- **l'Ordine degli Avvocati** di Varese
- il **Comune di Varese** e i **Servizi Sociali** del territorio
- la **Fondazione Felicità Morandi** onlus **Casa Rifugio** e Pronta ospitalità riconosciuta da Regione Lombardia
- la **Rete Territoriale Antiviolenza RIV**, con l'ente capofila Comune di Varese e i **Centri Antiviolenza** del territorio riconosciuti da Regione Lombardia

nonché **l'Università dell'Insubria** in relazione agli indispensabili profili di formazione.

La Casa della nutrice vuole essere per la vittima di violenza un **punto di riferimento** di facile individuazione, al quale rivolgersi per denunciare il reato, trovando nel contempo, in un **unico luogo**, una **'rete'** di accoglienza adeguata, modulata sulle sue esigenze e i suoi diversi bisogni, e servizi di assistenza specializzati, riservati e gratuiti: ascolto, sostegno psicologico e sociale, consulenza legale, visite mediche, denuncia querela, audizione protetta, ricerca e acquisizione delle prove, protezione, allontanamento, rifugio in casa sicura, supporto anche dopo la denuncia.

INFORMAZIONI ALLA VITTIMA DEL REATO

In questo opuscolo spieghiamo alle vittime di violenza di genere e domestica:

- come e dove possono presentare una denuncia o una querela
- quali diritti hanno durante il processo contro la persona accusata
- come e quando possono chiedere allo Stato di pagare il loro avvocato
- gli altri diritti e le altre facoltà delle persone offese previste dalla legge.

Tutte le vittime di reato devono essere informate sui diritti e sulle facoltà che la legge loro riconosce (art. 90*bis* del codice di procedura penale)

Ci sono diritti che valgono **per tutte le vittime di reati**.

Altri diritti sono previsti solo **per chi è vittima** di reati commessi con **violenza di genere o domestica**.

La Direttiva europea n. 29 del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (recepita dal nostro ordinamento con il D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212 e con la Legge n. 69 del 2019 cd. Codice Rosso) individua diritti ormai riconosciuti come fondamentali: il diritto della vittima all'informazione sui diritti e le facoltà delle persone offese, sui servizi a disposizione, sull'andamento delle indagini, sul suo ruolo nel processo, sulla possibilità di essere ascoltata, di avere un interprete indipendente e competente e assistenza legale gratuita, di essere protetta dal rischio di intimidazioni e rappresaglie, di essere informata nel caso di rimessione in libertà dell'accusato, di non essere messa a contatto con lo stesso all'interno del Tribunale, di veder riconosciuta, attraverso una valutazione individuale, la sua vulnerabilità, di ottenere misure di protezione personalizzate ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, tenendo conto delle sue caratteristiche (età, razza, religione, disabilità, orientamento sessuale), della sua relazione con la persona indagata, del tipo e delle circostanze del reato.

**CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTE INFORMAZIONI**

COME E DOVE UNA PERSONA PUÒ DENUNCIARE DI ESSERE VITTIMA DI VIOLENZA?

Come si denuncia un reato?

Per denunciare un reato la vittima può presentare una denuncia o una querela.

Che differenza c'è tra la denuncia e la querela?

- **Con la denuncia** la vittima o un suo familiare o anche un estraneo a conoscenza dei fatti chiede alle Autorità di svolgere indagini su una persona accusata di aver commesso un determinato reato. Le indagini sono svolte quando il fatto descritto corrisponde a reati che devono essere puniti in ogni caso, anche se la vittima non presenta denuncia. Per esempio, sono procedibili di ufficio la violenza sessuale su bambini, i maltrattamenti in famiglia, l'omicidio, le lesioni volontarie che hanno cagionato una malattia superiore a 20 giorni.
- **Con la querela** la vittima del reato racconta il fatto e chiede anche la "punizione dell'autore", cioè chiede che la persona accusata di aver commesso il reato ai suoi danni sia processata.

Attenzione! Vi sono reati per i quali l'Autorità Giudiziaria non può procedere se la vittima non presenta la querela.

In questi casi la querela è necessaria. Senza querela, non iniziano nemmeno le indagini. Tra questi reati:

- ✓ la violenza sessuale
- ✓ gli atti persecutori o *stalking*
- ✓ le lesioni personali volontarie, se la malattia che ne deriva ha una durata non superiore ai venti giorni, in danno del coniuge, del convivente o della persona legata da relazione affettiva, anche se cessata

con le deroghe già descritte in precedenza.

Chi può presentare la denuncia e la querela?

La denuncia e la querela possono essere presentate dalla vittima:

- se è maggiorenne, cioè se ha compiuto 18 anni
- anche se ha compiuto 14 anni.
In tal caso, se la vittima del reato ha un'età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 anni da compiere, anche uno dei genitori o entrambi o altre persone indicate dalla legge possono presentare la denuncia o la querela.

La denuncia o la querela possono essere presentate anche da un “procuratore speciale”, cioè da una persona incaricata dalla vittima.

Attenzione! La procura speciale deve rispettare le forme previste dalla legge, altrimenti la denuncia o la querela non è valida.

Dove si può presentare denuncia o querela?

La vittima del reato può presentare la denuncia o la querela:

- alla Casa della nutrice, ove è presente personale delle Forze di polizia
- in Questura o in un Commissariato della Polizia di Stato
- in una Stazione dei Carabinieri
- in ogni Ufficio di polizia (Guardia di Finanza, Polizia locale o altro posto di polizia)
- alla Procura della Repubblica
- ad un Agente consolare presso le ambasciate o i consolati italiani all'estero.

Attenzione! La querela, con la firma autenticata nei modi previsti dalla legge (per esempio dal proprio avvocato o presso il Comune), può essere spedita con raccomandata a uno degli uffici sopra indicati. Se la firma non è autenticata, la querela non è valida.

Come si presenta la denuncia o la querela?

La vittima del reato può presentare la denuncia o la querela:

- **depositando un atto scritto.** La vittima del reato può farsi scrivere la denuncia o la querela da un'altra persona di sua fiducia.

- **raccontando a voce i fatti all'Ufficiale di polizia giudiziaria** che riceve la denuncia o la querela. Al termine del racconto, la persona che riceve la denuncia o la querela rilegge (o fa rileggere) quello che ha scritto. Prima di firmare, la vittima del reato deve chiedere di modificare quello che è stato scritto se non corrisponde al suo racconto.

Entro quanto tempo dal reato deve essere presentata la querela per essere valida?

La **regola generale** prevede:

- entro tre mesi:
 - dal giorno in cui è avvenuto il reato che si vuole denunciare
 - oppure dal giorno in cui la vittima è venuta a conoscenza del reato commesso ai suoi danni.

Per alcuni reati sono previste **regole diverse**:

- entro dodici mesi quando la vittima ha subito una *violenza sessuale*, a eccezione di alcuni casi, già descritti in precedenza, nei quali si procede di ufficio (si rammenta che, a distanza di tempo, la ricerca della prova può diventare più difficile)
- entro sei mesi quando la persona offesa è stata vittima di:
 - *atti persecutori o stalking*, a eccezione di alcuni casi, già descritti in precedenza, nei quali si procede di ufficio
 - *sottrazione, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o di video con contenuto sessuale senza il consenso della persona*

Attenzione! Se la querela viene presentata anche un giorno solo dopo questi termini, il pubblico ministero non inizia le indagini e, se già iniziate, le interrompe.

Si può ricevere una copia della denuncia o della querela presentata?

Chi presenta una denuncia o una querela può chiedere:

- ✓ una ricevuta da cui risulta che ha presentato una denuncia o una querela
- ✓ una copia della denuncia o della querela con la ricevuta della presentazione.

Si può ritirare la denuncia o la querela per interrompere il processo?

La **denuncia** non può essere ritirata.

Dopo aver presentato la denuncia, la vittima non può più ritirarla perché, quando il reato è procedibile di ufficio, vuol dire che i fatti sono gravi e che il processo non è nella disponibilità della persona.

La **querela**:

- di regola, può essere ritirata dalla vittima del reato prima che il giudice emetta la sentenza di condanna definitiva nei confronti della persona accusata del reato.
Può essere ritirata davanti all'Autorità giudiziaria che procede o in Questura o in una Stazione dei Carabinieri o in altro Ufficio di polizia giudiziaria.
In ogni caso, il ritiro, *cd. remissione di querela*, deve essere accettato dalla persona accusata.
- in alcuni casi la querela è irrevocabile. Ad esempio, non può essere ritirata dalla vittima la querela per violenza sessuale
- in altri casi, la querela può essere ritirata solo processualmente davanti all'Autorità giudiziaria che procede. Così per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti *cd. revenge porn* e per il reato di atti persecutori o *stalking* (non se commessi con minacce reiterate gravi o con armi o altre condotte particolarmente gravi. In questi casi la querela è irrevocabile).

**LA VITTIMA DI VIOLENZA PUÒ NOMINARE UN AVVOCATO
PER ESERCITARE I DIRITTI E LE FACOLTÀ
CHE LA LEGGE LE RICONOSCE?**

Per esercitare i suoi diritti, la vittima del reato può nominare un avvocato.

L'avvocato può essere nominato in uno dei seguenti modi:

- nell'atto di denuncia o querela
- con un atto di nomina scritto presentato direttamente alla Procura della Repubblica che segue le indagini o al giudice che procede nel corso del processo
- con un atto scritto - spedito con raccomandata - alla Procura della Repubblica o al giudice che procede

- con un atto scritto depositato dall'avvocato alla Procura della Repubblica o al Giudice.

Chi paga l'avvocato?

Lo **Stato** paga l'avvocato della persona offesa del reato (si chiama **gratuito patrocinio**) quando è vittima:

1. dei reati di:
 - maltrattamenti da parte di familiari o conviventi
 - atti persecutori o *stalking*
 - violenza sessuale
 - atti sessuali su minorenni
 - violenza sessuale di gruppo
 - mutilazione degli organi genitali femminili
2. se ha meno di 18 anni di età, anche dei reati di:
 - riduzione o mantenimento in stato di schiavitù
 - prostituzione minorile
 - pornografia minorile
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
 - tratta di persone
 - acquisto e alienazione di schiavi
 - corruzione di minorenni
 - adescamento di minorenni
3. infine, per tutti gli altri reati lo Stato paga l'Avvocato solo se la vittima è in grave difficoltà economica o, comunque, titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore alla somma di euro 11.746,68 (soglia reddituale periodicamente aggiornata con decreto ministeriale e adeguata al costo della vita).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia e il tetto reddituale è maggiorato di euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR. n. 115/2002).

Attenzione! In tutti gli altri casi la vittima del reato deve pagare l'avvocato.

L'avvocato potrà dare tutte le informazioni utili.

Come si presenta la richiesta per far pagare l'avvocato dallo Stato?

La vittima del reato deve chiedere che lo Stato paghi l'avvocato presentando al giudice una domanda scritta di gratuito patrocinio, in carta semplice, senza bolli. La domanda deve essere firmata e presentata personalmente dall'interessato con allegata la fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie, previste dall'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. L'Avvocato potrà dare tutte le informazioni utili.

CHE COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA QUERELA?

Il pubblico ministero avvia le indagini.

Il pubblico ministero può richiedere al Giudice per le indagini preliminari, in presenza di gravi indizi di reato e di esigenze cautelari, misure restrittive nei confronti della persona accusata del reato (carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, obbligo o divieto di dimora, allontanamento dalla casa familiare). Può anche richiedere, per i reati di maltrattamento e di *stalking*, una misura di prevenzione.

Al termine delle indagini, il pubblico ministero:

- ✓ può chiedere al Giudice dell'udienza preliminare (GUP) che la persona accusata del reato sia rinviata a giudizio davanti al Tribunale. In alcuni casi (per reati considerati dalla legge meno gravi) il pubblico ministero può iniziare direttamente il processo davanti al Tribunale o al giudice di pace
- ✓ può chiedere al Giudice delle indagini preliminari (GIP) di chiudere il procedimento, richiedendo l'archiviazione.

LA VITTIMA DEL REATO PUO' SAPERE CHE COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA SUA DENUNCIA O QUERELA? COME?

La vittima del reato può sapere a che punto sono le indagini e il processo che la riguardano, personalmente o tramite il proprio Avvocato.

In particolare:

- dopo la presentazione della denuncia o querela può chiedere informazioni alla Procura della Repubblica di Varese piazza Cacciatori delle Alpi, Ufficio Ricezione Atti, terzo piano, compilando una richiesta scritta (modulo 335) per ottenere una comunicazione con il numero del procedimento, il nome del pubblico ministero, il nome della persona accusata e il reato per cui si procede
- dopo sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela può chiedere alla Procura della Repubblica in quale fase si trova il procedimento: se sono in corso indagini, se è stata richiesta una proroga, se le indagini si sono concluse con richiesta di archiviazione o con il rinvio a giudizio della persona accusata del reato
- dopo la fine delle indagini si può rivolgere agli Uffici del Tribunale di Varese.

DOPO LA DENUNCIA O QUERELA LA VITTIMA QUANDO DEVE TESTIMONIARE?

Dopo la denuncia o querela la vittima di violenza di genere o domestica deve essere sentita **entro tre giorni** dall'iscrizione del procedimento nei Registri informatici della Procura della Repubblica, dunque in tempi brevissimi.

Si tratta di una norma introdotta dalla Legge n. 69 del 2019 cd. Codice Rosso per assicurare la tempestiva assunzione di sommarie informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, indispensabile per ricostruire i fatti, attivare ogni mezzo di ricerca della prova, individuare il responsabile, adottare provvedimenti cautelari e di protezione in tempi rapidi.

Tuttavia, sono state previste **deroghe** nell'interesse della persona offesa:

- se la persona offesa **ha già reso esaustive dichiarazioni** in sede di denuncia, sufficienti per assumere le necessarie determinazioni, non opera l'obbligo di sentire nuovamente la stessa nei tre giorni dall'iscrizione del procedimento. Del resto, un'audizione ripetuta sarebbe in contrasto con la Direttiva 2012/29/EU, che impone di *“limitare al minimo il numero delle audizioni delle vittime, che devono aver luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale”* e con il nostro codice che, al fine di evitare di innescare processi di vittimizzazione secondaria, dispone *“il pubblico ministero assicura che la*

persona offesa particolarmente vulnerabile non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini"

- se la vittima è **minorenne** o comunque **vulnerabile** non può essere sentita senza procedere con cautela all'individuazione del luogo e dei tempi dell'audizione protetta, con la presenza di un esperto in psicologia.

Inoltre, non si ritiene opportuno sentire la vittima nell'immediatezza:

- se convive o è comunque legata da relazione affettiva all'autore del reato e quest'ultimo non è a conoscenza della denuncia, per evitare reazioni
- nei casi in cui vi siano indicazioni medico-sanitarie che sconsigliano l'audizione
- nei casi in cui la vittima sia già ricoverata in struttura protetta
- nei casi in cui si sia proceduto con arresto, fermo o allontanamento dalla casa familiare della persona sottoposta a indagini, attesa l'evidenza probatoria e la non necessità di ulteriori immediati provvedimenti
- nei casi in cui la vittima non abbia notizia del procedimento o abbia dimostrato di non essere collaborativa (ad esempio nel caso di maltrattamenti in famiglia denunciati da terzi) e si renda necessario acquisire ulteriori elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria prima di procedere all'audizione, a tutela della stessa persona offesa e della riservatezza delle indagini
- nel caso in cui il pubblico ministero ritenga la notizia di reato con evidenza infondata e proceda alla richiesta di archiviazione

Durante la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere che la vittima del reato venga sentita come testimone in "incidente probatorio"

La testimonianza è sempre un momento delicato, di grande pressione psicologica, soprattutto quando il contraddittorio è realizzato mediante l'esame incrociato dai difensori dell'imputato. Per questo, per evitare uno *stress* troppo intenso e un concreto rischio di vittimizzazione secondaria il pubblico ministero cerca di ridurre al minimo le occasioni di necessaria partecipazione al processo, ricorrendo all'incidente probatorio.

L'**incidente probatorio** consiste, come già detto, in un'anticipazione del processo alla fase delle indagini preliminari: le dichiarazioni della vittima sono raccolte da un Giudice, nel contraddittorio delle parti e con le modalità proprie del dibattimento, in locali appositi con ingressi separati, senza contatti diretti tra vittima, persona accusata e difensori, che rivolgono le domande in via mediata attraverso il giudice. Le dichiarazioni sono videoregistrate per cristallizzare la prova ed evitare di ripetere in un futuro processo, se non strettamente necessario, il racconto della violenza subita.

L'incidente probatorio, anticipando la formazione della prova dichiarativa, assicura la genuinità dei ricordi poiché la difficoltà di ricordare e di descrivere i fatti è destinata ad aggravarsi con il passare del tempo, da cui deriva, tra l'altro, un maggior rischio di vittimizzazione secondaria causato dalla sofferenza di essere costretti a ricordare ciò che nel frattempo si è cercato di elaborare e superare.

Nei casi in cui non si procede con incidente probatorio, la vittima viene chiamata a testimoniare al **dibattimento** dal Giudice che deve accertare la responsabilità dell'imputato e condannarlo o assolverlo, sulla base delle prove.

QUALI SONO I DIRITTI DELLA VITTIMA DURANTE LE INDAGINI E IL PROCESSO?

In generale, la vittima di violenza di genere e domestica **ha il diritto di**:

- essere sentita con l'aiuto di un esperto di psicologia, se si trova in condizione di particolare vulnerabilità (per età, stato d'infermità o di deficienza psichica, grave dipendenza affettiva, psicologica o economica dal maltrattante)
- non avere contatti con la persona accusata del reato
- non essere chiamata più volte per ripetere le sue dichiarazioni, a meno che non sia strettamente necessario
- essere tutelata e protetta durante le indagini e durante il processo nel caso di rinvio a giudizio della persona accusata del reato.

Durante le indagini e il processo, la vittima ha altri specifici diritti e facoltà.

La vittima **ha il diritto**:

- ✓ di conoscere data, ora e luogo di accertamenti tecnici irripetibili, ai quali può partecipare di persona oppure nominando un esperto di fiducia

- ✓ di essere avvisata della richiesta di proroga delle indagini presentata dal pubblico ministero (se lo ha richiesto in denuncia o querela)
- ✓ di conoscere il giorno, l'ora e il luogo in cui viene svolta la prima udienza del processo (se nell'avviso che riceve non è precisato che è chiamata anche come testimone non ha l'obbligo di presentarsi in quanto persona offesa). Non ha invece il diritto di essere avvisata delle udienze successive
- ✓ di avere il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità se deve rendere dichiarazioni al pubblico ministero (o alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero) e non è residente nel luogo in cui deve presentarsi, chiedendo prima l'autorizzazione e presentando successivamente la richiesta di liquidazione con i relativi documenti e biglietti in originale.

La vittima **ha la facoltà:**

- ✓ di presentare, tramite il suo difensore, memorie scritte al pubblico ministero o al giudice
- ✓ di indicare testimoni da sentire o altri elementi di prova
- ✓ di chiedere al pubblico ministero di procedere con *incidente probatorio* per raccogliere in anticipo alcune prove nel contraddittorio delle parti al fine di evitare dispersioni e inquinamento della prova, come nel caso di testimonianze di persone esposte a rischi o a pressioni
- ✓ di partecipare alle udienze
- ✓ di ricevere la sentenza del processo, se si è costituita parte civile ed ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal reato.

QUALI SONO I DIRITTI DI CHI NON PARLA, NON LEGGE E NON COMPRENDE L'ITALIANO?

Se la vittima non legge, non parla e non comprende la lingua italiana può chiedere di essere affiancata da un interprete e può chiedere di far tradurre nella sua lingua gli atti del processo, con le seguenti modalità:

- se presenta una denuncia o una querela, ha il diritto di usare una lingua da lei conosciuta. Sarà dovere di chi prende la denuncia o querela far intervenire un mediatore linguistico, a spese dello Stato
- se intende partecipare all'udienza ha diritto di avere un interprete

- ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili per poter esercitare i suoi diritti.

DURANTE IL PROCESSO CHE COSA PUÒ CHIEDERE LA VITTIMA ALLA PERSONA ACCUSATA DEL REATO?

La vittima di violenza può chiedere:

- il risarcimento dei danni subiti
- la restituzione delle cose sottratte.

Deve però “costituirsi parte civile” nel processo penale, necessariamente con un avvocato, ovvero iniziare una causa davanti al giudice civile.

L'avvocato potrà dare tutte le informazioni utili.

QUALI SONO I DIRITTI DELLA VITTIMA SE IL PUBBLICO MINISTERO CHIEDE DI NON PROCESSARE LA PERSONA ACCUSATA DEL REATO?

Può capitare che il pubblico ministero, all'esito delle indagini, non abbia elementi di prova per sostenere in giudizio una richiesta di condanna. Ciò può dipendere da diverse ragioni: mancanza di riscontri¹¹, assenza di testimoni, ritardo nella denuncia e dispersione delle prove¹².

In questi casi, in mancanza di prove sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, il procedimento può e deve essere definito dal pubblico ministero con una richiesta di archiviazione, evitando il confronto con l'imputato in pubblico dibattimento, inidoneo, se si conclude con un'assoluzione, a medicare la ferita della vittima, quando anche effettiva, ed invece idoneo nella massima potenza ad infliggere nuova sofferenza ed insopportabile frustrazione.

¹¹ La testimonianza della persona offesa, pur avendo in generale valore di prova per la quale i riscontri non sono indispensabili, nondimeno non può essere equiparata alla testimonianza di un soggetto terzo, estraneo ai fatti. Per questo, il vaglio di attendibilità del giudice è più penetrante e rigoroso e la valutazione prudente. In questo senso, la presenza di riscontri rende tutto meno faticoso per la vittima.

¹² La vittima deve sapere che le prove sono essenziali per l'accertamento della responsabilità dell'accusato. Ove possibile, è opportuno che non disperda le prove, ad esempio lavandosi per rimuovere la sensazione di sporco e di umiliazione dopo una violenza sessuale o gettando gli indumenti indossati durante la violenza, cancellando messaggi minatori, ecc.

Se il pubblico ministero presenta **richiesta di archiviazione** al Giudice per le indagini preliminari, la persona offesa ha il diritto:

- **di essere sempre avvisata** se il reato è stato commesso **con violenza alla persona**. La vittima ha trenta giorni di tempo dalla notifica per leggere gli atti e presentare opposizione al Giudice
- **di essere avvisata**, se il reato è stato commesso **senza violenza alla persona**, solo se lo ha espressamente chiesto, in querela o denuncia. Il tal caso ha venti giorni di tempo per leggere gli atti e presentare opposizione al Giudice.

COME OTTENERE PROTEZIONE IN CASO DI PERICOLO?

La vittima di violenza di genere e domestica che si trova in una situazione di pericolo può:

- **telefonare al 112** - NUE (Numero Unico di Emergenza) e chiedere l'intervento della Polizia o dei Carabinieri
- **recarsi alla Casa della nutrice** per la denuncia, l'avvio delle indagini e un eventuale immediato collocamento in Casa Rifugio
- in caso di lesioni **recarsi al Pronto Soccorso** ed entrare nel Percorso per le donne che subiscono violenza

La vittima può **denunciare** la violenza e, nei casi più gravi, in presenza di gravi indizi di reato e di esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero può chiedere al giudice una limitazione della libertà della persona accusata del reato. Limitazione della libertà che può consistere in varie misure restrittive, dal divieto di avvicinare la vittima fino alla custodia in carcere.

La polizia, se sussistono le condizioni, può anche allontanare la persona accusata del reato dalla casa in cui vive con la vittima.

La persona offesa deve sapere che:

- **ha diritto di avere comunicazione:**
 - ✓ delle misure restrittive adottate nei confronti della persona accusata del reato (carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento, allontanamento)
 - ✓ della richiesta di revoca delle misure restrittive
 - ✓ di eventuali modifiche delle misure intervenute

Queste comunicazioni consentono alla vittima di regolare la propria vita con maggior tranquillità e di segnalare eventuali violazioni per consentire modifiche e aggravamenti delle misure finalizzate ad assicurare una protezione effettiva.

- **può chiedere di essere avvisata** se la persona accusata del reato:
 - ✓ esce dal carcere o dal luogo di detenzione perché ha scontato la pena
 - ✓ evade, cioè fugge dal carcere o dal luogo in cui è agli arresti domiciliari

Queste informazioni sono fornite solo se la vittima ha indicato un domicilio.

Attenzione! non è opportuno che l'indirizzo della vittima risulti in atti: la vittima può chiedere che non venga riportato negli atti del processo. In ogni caso, se la vittima nomina un avvocato tutti gli avvisi arriveranno a quest'ultimo e non sarà dunque necessario indicare un diverso domicilio.

La vittima del reato che soggiorna o risiede in Italia e che dichiara di volere risiedere e soggiornare in un altro Stato dell'Unione Europea può chiedere al giudice un **ordine di protezione europeo**, quando vi è in essere una misura di protezione nazionale. Può essere il divieto di frequentare i luoghi in cui la persona protetta risiede o che frequenta, il divieto o una regolamentazione dei contatti, il divieto di avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito. La richiesta dell'ordine di protezione europeo può essere presentata anche dal rappresentante legale della vittima. Nella richiesta devono essere precisati: il luogo in cui la vittima del reato risiede o intende risiedere nello Stato dell'Unione Europea, la durata e le ragioni di soggiorno. In mancanza di queste notizie il giudice non emana l'ordine di protezione.

La vittima dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, sfruttamento della prostituzione o di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio (articolo 380 del Codice di procedura penale) può chiedere ai sensi dell'art. 18 T.U. Immigrazione il **permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale**. Il permesso ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per i motivi di giustizia

La vittima di violenza domestica può chiedere il **permesso di soggiorno per motivi umanitari** previsto dall'art. 18 bis del T.U. Immigrazione. Il permesso viene rilasciato dal Questore sulla base di parere o proposta dell'Autorità Giudiziaria o di relazione dei servizi sociali che hanno rilevato la violenza. Il permesso di soggiorno reca la dicitura "casi speciali" e ha durata di un anno.

A CHI SI PUÒ RIVOLGERE LA VITTIMA IN CASO DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA?

La vittima si può rivolgere:

1. alla **Casa della nutrice**.

Perché una vittima deve andare alla Casa della nutrice?

Perché la Casa della nutrice è un punto di riferimento, un centro multidisciplinare che concentra, sotto lo stesso tetto, in un unico luogo, **tutte le Istituzioni pubbliche e del privato sociale** del circondario di Varese che si occupano del contrasto alla violenza, con l'obiettivo di fornire alle vittime un immediato accesso a tutti i servizi utili.

La concentrazione fisica dei servizi solleva la vittima dalla necessità di individuare competenze e luoghi istituzionali, demandando invece alle Istituzioni ogni compito di coordinamento. La vittima che si rivolge alla Casa della nutrice riduce i luoghi che deve visitare per ottenere l'aiuto di cui ha bisogno, riduce il numero di volte in cui deve raccontare la sua storia.

Le vittime che si rivolgono alla Casa della nutrice possono:

- **parlare** con personale specializzato di un **Centro antiviolenza** per decidere, con consapevolezza, anche con i consigli di persone esperte (avvocati, psicologi, assistenti sociali) cosa fare per uscire dalla violenza e riprendere il controllo della propria vita.
- **ottenere informazioni** da avvocati specializzati dello "**Sportello per le vittime**" sul procedimento penale, sull'eventuale sorte dei figli, sugli strumenti a disposizione e sui diritti e le facoltà delle persone offese.
- **denunciare** i fatti a personale di polizia e magistrati, **potendo contare su un'accoglienza adeguata** (ascolto, sostegno psicologico, consulenza legale, visite mediche, acquisizione delle prove, audizione protetta, protezione, allontanamento, rifugio), **su un intervento tempestivo e specializzato** delle Istituzioni, **sull'avvio di un'indagine penale in tempo reale, una messa in sicurezza immediata**, il collocamento in **Casa Rifugio**, ove necessario, un **supporto psicologico e legale** per affrontare il processo penale e superare il trauma.

2. alla **Polizia di Stato, ai Carabinieri** e altri uffici di polizia giudiziaria, per **denunciare** e, sempre, **in caso di immediato pericolo**.
3. ai **Centri antiviolenza del territorio** riconosciuti da Regione Lombardia, per **incontrare** persone esperte e trovare aiuto.

La vittima, soprattutto se non è di Varese e necessita di informazioni, **può**:

- a. chiamare il numero telefonico **1522** del Dipartimento per le Pari Opportunità per avere **consigli** e indicazioni sul Centro antiviolenza più vicino.
- b. consultare il sito della Regione Lombardia alla voce “Centri Antiviolenza”.
- c. collegarsi al sito www.pariopportunita.gov.it del Dipartimento per le Pari Opportunità ove sono indicati altri numeri utili da contattare: “antidiscriminazioni”, “antitratta” e “contro le mutilazioni degli organi genitali femminili”.
- d. collegarsi al sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it per informazioni sulle strutture sanitarie.

DOVE SI PUO' RIVOLGERE LA VITTIMA IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE O DI LESIONI?

1. Le **vittime di violenza sessuale** possono rivolgersi al **Punto di Primo Intervento Ostetrico Ginecologico dell'Ospedale Del Ponte di Varese**, ove è attivo il “Percorso per le donne che subiscono violenza sessuale”. Medici esperti provvederanno all'accoglienza, con l'assistenza di psicologi, e alla visita ginecologica con personale specializzato anche nella raccolta delle prove.
2. Le **vittime di lesioni** possono rivolgersi al Pronto Soccorso dell'**Ospedale di Circolo di Varese** o ad un altro Pronto Soccorso del territorio. In tutti i Pronto Soccorso è attivo il “Percorso per le donne che subiscono violenza”
3. I **bambini vittime di maltrattamento e abuso** possono essere portati al **Pronto Soccorso pediatrico dell'Ospedale Del Ponte di Varese**, ove è attivo il “Percorso per i bambini che subiscono violenza” ed è presente personale competente che ne avrà cura.

Tutti i Pronto Soccorso sono collegati con la **Casa della nutrice**.



“Casa della nutrice”
Centro per l’assistenza e la protezione
delle vittime di violenza di genere e domestica
Un luogo - Una rete

di fronte alla porta di ingresso dell’Ospedale Del Ponte di Varese
Piazza Biroldi ang. Via Filippo Del Ponte - Varese

telefono **0332 299293**

per telefono può essere contattata h24 sette giorni su sette

e mail **casadellanutrice@gmail.com**

raggiungibile a piedi:

- dalla Stazione Ferrovie dello Stato di Varese
- dalla Stazione Ferrovie Nord di Varese

con autobus linea C

con autobus linea E



POLIZIA DI STATO

Le denunce o querele possono essere presentate presso:


1. Questura di Varese - Ufficio Denunce

Piazza Libertà n. 2 Tel. 0332 801111

ove è presente personale specializzato e una stanza dedicata all'ascolto.

2. Polizia di Stato di Luino - Ufficio Denunce

Via Bernardino Luini n. 4B Tel. 0332 541911



CARABINIERI

Le denunce o querele possono essere presentate presso il

Comando Carabinieri di Varese via A. Saffi 55

ove è presente personale specializzato e una stanza dedicata all'ascolto.

In ogni caso, possono essere presentate presso ogni Compagnia o Stazione Carabinieri del territorio:

- 1. Stazione CC Varese** via A. Saffi n. 55 tel. 0332 4501
(Comuni di competenza: Varese, Casciago)

- 2. Stazione CC Arcisate** via Ruzzarin n. 2 tel. 0332 470103
(Comuni di competenza: Arcisate, Bisuschio, Induno Olona)

- 3. Stazione CC Azzate** via delle Peschiere n. 21/q
tel. 0332 459102
(Comuni di competenza: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno)

- 4. Stazione CC Besozzo** via Michelino da Besozzo n. 14
tel. 0332 770197
(Comuni di competenza: Besozzo, Brebbia, Monvalle, Cocquio Trevisago)

- 5. Stazione CC Gavirate** largo Gianni Rodari n. 2
tel. 0332 425115
(Comuni di competenza: Gavirate, Bardello, Biandronno, Bregano, Malgesso, Comerio, Barasso, Luvinata)

- 6. Stazione CC Malnate** via Giosuè Carducci n. 4
Tel. 0332 425115
(Comuni di competenza: Malnate, Lozza, Vedano Olona)

- 7. Stazione CC Porto Ceresio** via Roberto Ticli n. 6
tel. 0332 920167
(Comuni di competenza: Porto Ceresio, Besano, Cuasso al Monte)
- 8. Stazione CC Viggiù** via Salvo d'Acquisto n. 4 tel. 0332 486101
(Comuni di competenza: Viggiù, Cantello, Clivio, Saltrio)
- 9. Stazione CC Luino** via San Pietro n. 53 tel. 0332 542900
(Comuni di competenza: Luino, Germignaga, Mesenzana, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia)
- 10. Stazione CC Castelveccana** via Guglielmo Marconi n. 8
tel. 0332 521228
(Comuni di competenza: Castelveccana, Portovaltravaglia)
- 11. Stazione CC Cuvio** via Giuseppe Maggi n. 8 tel. 0332 650105
(Comuni di competenza: Cuvio, Cuveglio, Azzio, Bedero Valcuvia, Castello Cabiaglio, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Cassano Valcuvia, Brinzio, Casalzuigno)
- 12. Stazione CC Dumenza** via Bartolomeo Scappi n. 8
tel. 0332 517052
(Comuni di competenza: Dumenza, Agra, Curiglia con Monteviasco)
- 13. Stazione CC Lavena Ponte Tresa** via L. Colombo n. 24
tel. 0332 550102
(Comuni di competenza: Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga)
- 14. Stazione CC Laveno Mombello** via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 9 tel. 0332 668210
(Comuni di competenza: Laveno Mombello, Cittiglio, Brenta, Caravate, Sangiano, Leggiuno)
- 15. Stazione CC Maccagno** via Trieste n. 4 tel. 0332 560103
(Comuni di competenza: Maccagno con Pino e Veddasca, Tronzano Lago Maggiore)

- 16. Stazione CC Marchirolo** via Fratelli Saporì n. 3
tel. 0332 723067
(Comuni di competenza: Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Grantola, Valganna, Marzio, Montegrino Valtravaglia)
- 17. Stazione CC Angera** via Varesina n. 43 tel. 0331 930161
(Comuni di competenza: Angera, Ispra, Taino, Cadrezzate, Ranco)
- 18. Stazione CC Ternate** via Roma n. 83 tel. 0332 90103
(Comuni di competenza: Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Mercallo, Comabbio, Cazzago Brabbia)
- 19. Tenenza CC Tradate** Piazza Salvo d'Acquisto n. 3
tel. 0331 841465
(Comuni di competenza: Tradate, Lonate Ceppino, Venegono Inferiore)
- 20. Stazione CC Carnago** via D. Alighieri n. 29 tel. 0331 993197
(Comuni di competenza: Carnago, Morazzone, Caronno Varesino, Castronno, Castelseprio)
- 21. Stazione CC Castiglione Olona** via IV Novembre n. 1
tel. 0331 858540
(Comuni di competenza: Castiglione Olona, Venegono Superiore, Gornate Olona)



PRONTO SOCCORSO

per violenza sessuale (con presenza psicologi del Dipartimento di Psicologia Clinica)

Punto di primo intervento ginecologico Ospedale Del Ponte di Varese
Via Filippo Del Ponte n. 19 - Varese Tel. 0332 299111

per abusi e maltrattamenti a bambini

Pronto Soccorso Pediatrico Ospedale Del Ponte di Varese
Via Buonarroti, Padiglione Michelangelo - Varese Tel. 0332 299111

per lesioni e traumi da percosse (con presenza psicologi del Dipartimento di Psicologia Clinica)

Pronto Soccorso Ospedale di Circolo di Varese
Viale Luigi Borri n. 57 - Varese Tel. 0332 278111

per lesioni e traumi da percosse anche:

Pronto Soccorso Ospedale di Tradate
Via Angelo Zanaboni n. 1 - Tradate Tel. 0331 817111

Pronto Soccorso Ospedale di Cittiglio
Via Luvini n. 2 - Cittiglio Tel. 0332 607111

Pronto Soccorso Ospedale di Luino
Via Forlanini n. 6 - Luino Tel. 0332 539111

Pronto Soccorso Ospedale di Angera
Via Bordini n. 9 - Angera Tel. 0331 961111



CENTRI ANTIVIOLENZA

Riconosciuti dalla Regione Lombardia

Felicita Morandi

presso Casa della Nutrice
Piazza Biroldi ang. Via Filippo Del Ponte - Varese
tel. 0332 299501
e mail cav@etsfondazione.com
pec cavfelicitamorandi@pec.it

EOS - Centro Ascolto Donna

Via Robbioni n. 14 - Varese
tel. 0332 231271
cell. 370 1552581
e mail cosvarese4@gmail.com

Donna SiCura

Via Mazzini n. 149 - Travedona Monate tel. 0332 977735
Via Vittorio Veneto n. 34 - Sesto Calende tel. 0331 923161
Piazza Crivelli Serbelloni n. 1 - Luino tel. 375 5197072
cell. 340 1548441
e mail donnasi-cura@libero.it

Icore

Via Italia n. 151 - Marnate
Piazza Unità d'Italia - Tradate
tel. 0331 618959
cell. 345 6062090
e mail ass.icore@gmail.com

TERMINI TECNICI

INDAGATO

La persona accusata del reato nel corso dell'indagine preliminare. Se viene esercitata l'azione penale e rinviata a giudizio la persona assume la veste di **IMPUTATO**.

PERSONA OFFESA

La vittima.

PUBBLICO MINISTERO

Svolge l'indagine preliminare, promuove l'azione penale, sostiene le ragioni dell'accusa al processo. Opera a tutela dei diritti della collettività e dei singoli, con il dovere di agire con imparzialità e indipendenza.

INDAGINE PRELIMINARE

Fase iniziale del procedimento penale nella quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricercano e raccolgono elementi di prova in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'indagato.

ARCHIVIAZIONE

Atto con il quale viene chiusa un'indagine preliminare per l'impossibilità di celebrare utilmente un processo perché il reato non è accertato o gli elementi di prova raccolti non sono sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Atto con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale e chiede sia disposto un processo nei confronti dell'imputato (per reati meno gravi il pubblico ministero procede con decreto di citazione diretta a giudizio).

UDIENZA

Momento e luogo in cui si svolge il processo, in contraddittorio tra accusa e difesa.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Procedimento speciale che consente di concludere il procedimento senza dibattimento, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, con lo sconto di un terzo della pena.

PATTEGGIAMENTO

Procedimento speciale che consente di concludere il processo con un accordo tra il difensore dell'imputato e il pubblico ministero con uno sconto di pena.

ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE

È un provvedimento motivato del Giudice con il quale una persona, su richiesta del pubblico ministero e per motivi di cautela, viene privata della libertà personale o della possibilità di muoversi liberamente avvicinando la persona offesa.

SENTENZA

Atto che conclude il processo con la condanna o l'assoluzione dell'imputato.



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Varese**



**Ordine degli Avvocati
di Varese**

Per contribuire efficacemente alla realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di violenza domestica, sessuale e di genere, la Procura della Repubblica di Varese e l'Ordine degli Avvocati di Varese - coinvolgendo magistrati, avvocati e ufficiali di polizia giudiziaria con formazione specifica - hanno deciso di istituire un servizio di prima accoglienza e informazione:



Sportello per le vittime di violenza

**Casa della nutrice
di fronte ingresso Ospedale Del Ponte di Varese**

Piazza Biroldi ang. Via Filippo Del Ponte - Varese

Uno sportello dedicato alle persone che vivono un'esperienza di abuso, maltrattamento e violenza, diretto a fornire informazioni utili sul procedimento penale, sugli strumenti a disposizione e sui diritti e le facoltà delle persone offese, per consentire scelte consapevoli e, ove richiesto, accompagnare la vittima verso la denuncia penale e verso i servizi territoriali deputati alla presa in carico a livello sanitario o psico-sociale, nel rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale.

Uno sportello dedicato anche agli operatori dei servizi pubblici (insegnanti, medici, assistenti sociali) e delle associazioni private in contatto con le vittime dei reati di violenza, diretto a fornire indicazioni di carattere legale e pratico.

Numero verde 800608800 e mail sportello@ordineavvocativarese.it

SEI VITTIMA DI VIOLENZA?

puoi denunciare, puoi riprendere il controllo della tua vita!



“Casa della nutrice” Centro per l’assistenza e la protezione delle vittime di violenza di genere e domestica Un luogo - Una rete

di fronte alla porta di ingresso dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese
telefono 0332299293

Un centro di servizi multidisciplinare, che concentra in una stessa struttura protetta l’intervento di tutte le Istituzioni interessate da un fatto di violenza: maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti persecutori, bullismo. **La vittima potrà denunciare la violenza e trovare**, grazie al lavoro di personale specialistico, **una soluzione adeguata e coordinata per tutte le sue esigenze**: ascolto e mediazione culturale, sostegno psicologico e assistenza medica, consulenza legale, assistenza durante le indagini, eventuale sistemazione in case protette.

Il progetto è nato dalla **collaborazione** tra la Procura della Repubblica di Varese e l’ASST dei Sette Laghi con il coinvolgimento del Comune di Varese, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, dell’Università dell’Insubria e dell’Ordine gli Avvocati di Varese, con l’adesione della Fondazione Felicità Morandi e dei Centri Antiviolenza del circondario di Varese riconosciuti da Regione Lombardia.



Con il patrocinio